

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1501

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(CIAMPI)

e dal **Ministro dell'ambiente**

(SPINI)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(MANCINO)

col **Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali**

(DIANA)

col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

e col **Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali**

(PALADIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 332, recante disposizioni urgenti per fronteggiare il
rischio di incendi nelle aree protette

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema degli incendi boschivi ha assunto quest'anno nel nostro Paese dimensioni preoccupanti per la ricorrenza del verificarsi dei fenomeni e per gli effetti devastanti sul patrimonio ambientale nazionale, oltre che in termini di vite umane.

L'impossibilità di ricostituire nel breve periodo ecosistemi consolidatisi in ambiti temporali secolari determina una serie di drammatiche conseguenze indirette per l'incidenza propria del patrimonio naturale, depauperato dagli incendi, sugli equilibri esistenziali di molte altre specie vegetali e animali, nonché dell'uomo.

Drammatiche le cifre fornite dal Corpo forestale dello Stato: dall'inizio dell'anno al 15 agosto si sono sviluppati oltre 13.000 incendi per una superficie forestale percorsa dal fuoco che supera i 70.000 ettari. Gli incendi che hanno interessato le aree protette sono stati circa 2.000, per oltre 13.000 ettari del territorio nazionale. A queste vanno aggiunte aree non prettamente boschive per oltre 7.000 ettari.

L'aspetto ancora più preoccupante è dato dal fatto che nel maggior numero dei casi l'origine è dolosa. La natura dolosa - deve mettersi in evidenza - non è legata alla stagionalità degli incendi; se pure le particolari condizioni meteo-climatiche non possono non incidere, sono numerosi gli incendi verificatisi nei mesi invernali, specialmente in regioni quali la Liguria e la Lombardia.

A fronte della situazione descritta si rende quanto mai necessario ed urgente emanare subito disposizioni volte a prevenire e fronteggiare il dilagare degli incendi boschivi, con particolare riferimento alla tutela ambientale delle aree protette, che, tra l'altro, come evidenziato, risultano esse-

re gravemente colpite dagli incendi di questi ultimi mesi.

La prevenzione, d'altronde, rappresenta per una società progredita l'espressione culturalmente più elevata di difesa e di lotta per la conservazione dell'ambiente.

Una prima straordinaria ed urgente misura immediatamente attuabile, finalizzata alla salvaguardia ed alla protezione del territorio, prevede il potenziamento dei mezzi antincendio del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A tale scopo con il presente decreto-legge viene previsto un intervento finanziario quantificato in lire 30 miliardi, già stanziati dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Lo strumento operativo di tipo straordinario, necessario per fronteggiare la situazione, consisterà in un piano approvato dal Ministro dell'ambiente in cui saranno contenuti gli interventi ritenuti idonei e le relative modalità di esecuzione, secondo le finalità previste e in base all'urgenza degli interventi stessi.

L'affidamento e la gestione delle opere e dei beni acquisiti da parte del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco saranno regolamentati con apposite disposizioni. I provvedimenti saranno adottati anche in deroga alle norme vigenti, comprese quelle di contabilità generale dello Stato. Resta fermo che tali poteri straordinari vengono esercitati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

La somma da utilizzare, che risulta già disponibile nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente in forza

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del disposto dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991, rimane destinata alle finalità ambientali nello stesso previste. Il provvedimento legislativo si limita ad evidenziare le priori-

tà ed a prevedere una deroga alle norme vigenti - nel rispetto, come si è detto, dei principi generali dell'ordinamento - per accelerare gli interventi. Pertanto, non recando alcun onere aggiuntivo, non viene predisposta la relazione tecnica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette.

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1993.

Disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare il rischio degli incendi boschivi, con particolare riferimento alla tutela ambientale delle aree protette;

Visto l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessità determinata dal ripetersi, sul territorio nazionale, di incendi boschivi di vasta estensione e gravità è destinata la somma di lire 30 miliardi autorizzata dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

2. La somma di cui al comma 1 è utilizzata per specifiche misure di salvaguardia e di protezione ambientale delle aree protette, con particolare riguardo al potenziamento dei mezzi antincendio del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo un piano predisposto dal Ministro dell'ambiente.

3. Per l'attuazione del piano e delle relative procedure di spesa, adottate anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali

dell'ordinamento, il Ministro dell'ambiente si avvale anche delle strutture e degli uffici delle altre amministrazioni interessate.

4. Con appositi provvedimenti saranno successivamente regolamentati l'affidamento e la gestione, da parte del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle opere e dei beni acquisiti in forza del presente decreto.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto residui.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - SPINI - MANCINO - DIANA -
BARUCCI - PALADIN

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO